

# Una sentenza favorevole per i progetti dei Geometri

Il Geometra può firmare il progetto edilizio, quando il calcolo strutturale viene garantito dal tecnico laureato che produce una relazione illustrativa dell'intero progetto

di Marilisa Bombi

Non viola alcuna legge il Geometra che firma, come progettista, i disegni se calcolatore è un architetto.

Il Tribunale amministrativo per la regione Sicilia, con la sentenza n. 1164 dell'11 giugno 2008 bada alla sostanza: ciò che rileva è "chi" ha fatto "che cosa".

Secondo il Giudice, a nulla dà rilievo che i frontespizi degli elaborati rechino il timbro e la firma del "progettista" Geom. XY, atteso che, a fronte della sicura individuazione del calcolatore e progettista delle strutture nella persona dell'Arch. ZW, si deve ritenere, per un verso, che con la qualifica di "progettista" si sia inteso far riferimento al progetto architettonico, e per altro verso, che l'apposizione del timbro e la sottoscrizione da parte del Geometra dei calcoli indubbiamente redatti da tecnico laureato, non abbia altro significato che l'accettazione degli stessi da parte del progettista.

Il Tribunale ha accolto quindi, la tesi proposta dai legali del Geometra, la quale ha sottolineato che "quando la normativa riguardante la professione dei Geometri parla di progettazione con riferimento alle modeste costruzioni civili, intende riferirsi alle strutture portanti, con la conseguenza che il limite di competenza professionale dei Geometri per le costruzioni che non sono modeste, at-

tiene alla progettazione delle strutture portanti e non al disegno architettonico che in quanto tale, non implica valutazioni statiche".

La questione che il tribunale siciliano prende in esame non è di poco conto, ed, infatti, precisa che "non ignora l'orientamento prevalente della Giurisprudenza, che ritiene esorbitanti rispetto la competenza dei Geometri le opere in cemento armato diverse dalle piccole costruzioni accessorie, risultando ininfluenti che il calcolo del cemento armato sia stato affidato ad un Ingegnere o ad un Architetto."

Tale orientamento, sposato da Cons. Stato, IV, 5.9.2007 n.4652, precisa il Giudice, prende le mosse dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione la quale, posta la nullità del contratto d'opera professionale con il Geometra per una progettazione esorbitante i relativi limiti di competenza, precisa che detta nullità non può essere esclusa dal fatto che un ingegnere od un architetto abbiano curato i calcoli e diretto i lavori limitatamente alle dette strutture.

Ma diverso è il caso, puntualizza, "quando la relazione tecnica descrittiva, relativa all'intero progetto (quindi non alle sole strutture in c.a.) risulta redatta esclusivamente dall'architetto incaricato, il quale pertanto ne assume la paternità.